



36398-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1167/2019
DONATELLA GALTERIO		UP - 17/04/2019
GASTONE ANDREAZZA	- Relatore -	R.G.N. 48862/2018
ANTONELLA DI STASI		
GIANNI FILIPPO REYNAUD		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA BARBERINI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 28/09/2017 di parziale riforma, in punto di rideterminazione della durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno emessa in data 27/11/2015, di condanna per il reato di cui all'art. 10 *ter* del D. Lgs. n. 74 del 2000 per non avere, in qualità di legale rappresentante della (omissis) S.r.l., versato, entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo, l'IVA per l'ammontare di euro 344.497,00 relativamente all'anno d'imposta 2008 superando il limite della soglia di punibilità prevista.

2. Con un primo motivo lamenta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione posto che, nonostante i rinvii operati in ambito processuale per ragioni di legittimo impedimento del difensore o di adesione all'astensione dalle udienze degli avvocati, il termine massimo di anni sette e mesi sei, decorrente dalla data del 27/12/2009, risulterebbe maturato dopo la celebrazione del giudizio di appello e nelle more dei termini per proporre ricorso per Cassazione.

3. Con un secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione quanto alla circostanza relativa al mancato pagamento dell'IVA da parte dei clienti della (omissis) S.r.l. quale elemento idoneo ad escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 10 *ter* del D. Lgs. n. 74 del 2000 nonché l'erronea applicazione degli artt. 42 e 45 cod. pen. e 10 *ter* del D. Lgs. cit.. Deduce che, pur a fronte delle pronunce di legittimità in ordine alla valutazione dello stato di insolvenza del contribuente, nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe considerato la situazione di illiquidità involontaria della società, determinata dal maturato e gravoso debito Utif pari a oltre due milioni di euro e dal non avere riscosso l'I.V.A. esposta nelle fatture emesse nel 2008 a causa del mancato pagamento delle stesse da parte di alcuni clienti; rileva infatti come la riscossione dall'acquirente del bene o del servizio dell'Iva dovuta sia presupposto necessario dell'accantonamento dell'Iva stessa e del conseguente obbligo di versamento. Il materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento avrebbe allora dovuto indurre la Corte di appello a rilevare la situazione di illiquidità involontaria della società e, di conseguenza, la carenza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricorrente, non avendo avuto questi alcuna alternativa se non quella di pagare l'Erario e poi fallire.

4. Con un terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa un profilo fondamentale dell'atto di appello e in ordine a elementi cruciali dedotti dalla difesa inerenti il mancato

pagamento delle fatture dei clienti della società. Nella specie deduce che la Corte territoriale non avrebbe svolto alcuna considerazione in ordine alla situazione di illiquidità involontaria determinata dal mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti della società, nonostante la specifica doglianza difensiva dedotta con l'atto di appello. Attraverso la deposizione dei testi (omissis) e (omissis) all'udienza del 27 febbraio 2015, sarebbe stato altresì provato che le morosità nei pagamenti dei debitori della (omissis) sarebbero state molto alte; la teste (omissis) avrebbe riferito di essersi occupata di recupero di crediti, non ricordando l'ammontare ma specificando che si sarebbe trattato di migliaia di euro, così come peraltro anche confermato dal teste (omissis). Nel caso di specie, mancherebbe dunque il presupposto richiesto per la sussistenza del reato contestato, posto che la Corte di appello avrebbe applicato il principio di diritto espresso da Sez. U., n. 37424 del 28/03/2013, in merito all'onere di accantonamento derivante dalla preventiva riscossione dell'I.V.A. dovuta dal soggetto di imposta, al caso di specie in cui risulterebbe invece provata la mancata riscossione dell'I.V.A. da parte del contribuente. Né sarebbe corretto ritenere generiche ed inidonee a supportare la sussistenza della causa di forza maggiore le produzioni documentali effettuate dalla difesa e le prove testimoniali introdotte, posto che tale assunto sarebbe condivisibile solo ove si fosse preventivamente verificata la effettiva riscossione dell'I.V.A. dovuta, prodromica appunto al dovere di accantonamento da parte del contribuente.

5. Con un quarto ed ultimo motivo di ricorso lamenta contraddittorietà della motivazione per erronea valutazione dei documenti di causa ed omessa valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento relativamente al gravoso debito Utif. Nella specie deduce che la Corte, sul presupposto di un'emersa scelta imprenditoriale di non versare l'imposta, avrebbe ritenuto provata la *suitas* della condotta del ricorrente sebbene la memoria del commercialista, Dott. (omissis), evidenziasse lo stato di crisi aziendale nel quale la società (omissis) versava nel corso del 2008/2009. Come emergente dalla documentazione prodotta in giudizio, inoltre, sarebbero aumentati i debiti gestionali di fornitura, diminuendo i debiti tributari, a riprova che le scarse risorse finanziarie a disposizione avrebbero comportato una volontà rivolta al pagamento prioritario del debito tributario rispetto a quello nei confronti dei fornitori con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile : è lo stesso ricorrente a precisare che il reato si sarebbe prescritto successivamente alla sentenza impugnata del 28/09/2017 (ed in effetti il termine di anni sette e mesi sei, decorrente dal 27/11/2009 e a cui vanno aggiunti centoquarantasette giorni a titolo di sospensione, è maturato in data 21/11/17), ciò che potrebbe comportarne la rilevanza nella presente sede solo ove i restanti motivi fossero ammissibili, in tal modo consentendo la regolare instaurazione del rapporto processuale in maniera tale appunto da consentire di prendere atto, secondo quanto costantemente ritenuto da questa Corte, della prescrizione nel frattempo maturata (v. Sez. U., n. 22/11/2000, n. 32, D.L., Rv. 217266).

Sennonché, tutti i restanti motivi di ricorso si appalesano, invece, inammissibili.

2. Sono infatti anzitutto inammissibili il secondo e terzo motivo accomunati dalla doglianza, fondamentale posta in entrambi, secondo cui la società rappresentata dall'imputato si sarebbe trovata in situazione di illiquidità involontaria per effetto del mancato incasso delle fatture emesse nei confronti di svariati clienti.

Va in primo luogo escluso che la lamentata omessa risposta sul punto di diritto posto con la doglianza, e consistente nella assunzione; a necessario presupposto del reato contestato, dell'effettivo incasso delle fatture la cui Iva non è stata versata, possa integrare ipotesi di mancanza di motivazione; infatti questa Corte ha già, in più occasioni, affermato che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri ed altri, Rv. 247123). Ciò posto, l'assunto del ricorrente circa la relazione di causalità tra mancato incasso delle fatture e carenza dell'elemento psicologico del reato di omesso versamento, oltre ad essere affetto da genericità, non essendo in alcun modo indicata analiticamente l'entità dei pretesi mancati incassi e la provenienza degli insoluti (non risultando ciò neppure dalle dichiarazioni testimoniali menzionate), non si concilia comunque, sul piano giuridico, con il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 consiste appunto nel mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di " IVA per cassa", è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (Sez. 3, n. 19099 del 06/03/2013, Di Vora, Rv. 255327; Sez. 3, n. 6220 del 23/01/2018, Ventura, Rv. 272069). Sicché, in definitiva, stante comunque

l'obbligo di accantonamento dell'Iva da versare, la mancata riscossione della stessa da parte dei clienti non può, di per sé solo, significare illiquidità incolpevole e non prevedibile.

Va aggiunto che, in ogni caso, anche le ulteriori condizioni richieste da questa Corte affinché la pretesa illiquidità possa integrare la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, motivatamente riprese ed esposte dalla sentenza impugnata a giustificazione della conferma della decisione di primo grado e che consistono, fondamentalmente, nella dimostrazione che le difficoltà finanziarie non abbiano potuto essere altrimenti fronteggiate dal contribuente con idonee misure anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale (si veda, tra le altre, Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055), non appaiono emergere dal ricorso che, in definitiva, si è concentrato sull'aspetto già sopra ricordato e inidoneo, per quanto detto, a sovvertire la decisione adottata dalla Corte territoriale.

3. Anche il quarto motivo, relativo alla sussistenza della grave situazione debitoria dell'Utif da parte della (omissis) s.r.l. è inammissibile posto che nessuna decisività, sul piano della causalità in ordine alla condotta di omesso versamento, è dato riconnettere agli esiti documentali menzionati dal ricorrente, semplicemente raffigurativi di una situazione debitoria che, tuttavia, per quanto già detto, ove non valutata unitamente alla impossibilità per l'imputato di fare ricorso ad altri mezzi, anche investenti il proprio patrimonio personale, resta non idonea ad integrare la dedotta mancanza dell'elemento soggettivo.

4. In definitiva, dunque, il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019

Il Consigliere estensore
Gastone Andreatza

Il Presidente
Grazia Lapalorcia

